Quotidiano del Sole 24 Ore
Edilizia e Territorio

Qualificazione stazioni appaltanti, verso Palazzo Chigi il decreto con l'albo in 4 fasce

Ultimi ritocchi al provvedimento chiamato ad attuare uno dei pilastri della riforma appalti. Grandi enti benchmark per il numero di personale necessario a gestire i maxi-cantieri

Mauro Salerno

18 gennaio 2017 - Ha raggiunto un buon grado di definizione ed è pronto a compiere l'ultimo miglio verso Palazzo Chigi il decreto che definirà il nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti. Si tratta di uno dei pilastri della riforma dei contratti pubblici, che ha tra i suoi primi obiettivi quello di ridurre il numero e innalzare le competenze delle decine di migliaia di enti abilitati a gestire le gare d'appalto (nessuno conosce il numero preciso, le stime più accreditate dicono 35mila). Forse non si scenderà ai circa 200 centri di spesa annunciati nelle prime fasi di definizione del codice, ma la scelta di organizzare la qualificazione delle Pa per fasce di importo garantirà perlomeno che ciascune ente possa occuparsi solo degli appalti che riesce a gestire in forza dell'esperienza acquisita, del personale a disposizione, delle ore dedicate a formare i propri dipendenti.

L'iscrizione all'albo sarà necessaria per tutti gli appalti di lavori di importo superiore a 150mila euro e per tutti gli acquisti di beni e servizi oltre 40mila euro, a meno di non affidarsi a una centrali di committenza. L'elenco sarà distribuito su quattro livelli. Nel campo delle opere pubbliche, il livello minimo consentirà di gestire solo appalti di manutenzione fino all'importo massimo di un milione. Il secondo gradino («livello base») permetterà di gestire appalti fino alla soglia comunitaria, che per i lavori si attesta a 5,2 milioni di euro. Si passa poi al «livello alto» che permette di gestire gare di lavori fino a 20 milioni. Mentre all'ultimo gradino si attesteranno le stazioni appaltanti qualificate per gestire lavori oltre i 20 milioni e i cosiddetti «lavori complessi», vale a dire interventi di importo superiore a 15 milioni, di notevole complessità tecnologica o "territoriale" (geologia, sismicità, ecc.) oltre a concessioni e affidamenti a general contractor.
Per ognuno dei quattro livelli di qualificazione previsti il decreto imporrà un numero minimo di personale interno qualificato. Il numero esatto, da definire, è uno dei punti più delicati del provvedimento perché da qui passerà la "tagliola" che metterà in fuorigioco migliaia di enti che ora possono gestire appalti senza limiti di importo. La proposta contenuta nella bozza messa a punto dai tecnici delle Infrastrutture tiene conto dei numeri a disposizione delle maggiori stazioni appaltanti italiane (Anas e Rfi su tutte) e di quelle qualificate di diritto (come Consip e Invitalia).
Inoltre è stata inserita una norma di "salvataggio", una sorta di iscrizione con riserva che permetterà alle Pa di continuare a bandire gli appalti in proprio dimostrando di avere a disposizione il personale necessario a gestire le gare già programmate.

Le amministrazioni saranno poi valutate sulla base di un ampio ventaglio di parametri specifici per l'attività di programmazione, affidamento dei contratti e, infine, di esecuzione degli appalti. Nel primo caso saranno valutate ad esempio la percentuale di soccombenza nei contenziosi motivati per carenza progettuale. Nel secondo, le sconfitte giudiziarie nei ricorsi innescati dalle procedure di gara. Nel terzo caso (attività di esecuzione) conterà il rispetto dei tempi di realizzazione delle opere,

la correttezza delle procedure nella gestione delle varianti, il rispetto dei tempi di pagamento e anche l'eventuale aumento dei costi.

Il sistema di qualificazione non entrerà in vigore da un giorno all'altro. Stazioni appaltanti e centrali di committenza avranno il tempo di organizzarsi. Il provvedimento lascia innanzitutto un primo spazio di sei mesi entro il quale l'Anac dovrà definire tempi e modalità di attuazione operativa dell'albo (modalità di richiesta dell'iscrizione, rilascio dell' attestato, iscrizione con riserva, revoca della qualificazione ecc.). Il sistema di qualificazione, inoltre, entrerà in vigore soltanto al termine di un periodo di 90 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento dell'Anac. Infine, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione, le stazioni appaltanti che avranno fatto domanda di qualificazione manterranno la capacità di gestire gli appalti e dunque di acquisire il Codice identificativo di gara (Cig) propedeutico alla pubblicazione dei bandi.
.

© RIPRODUZIONE RISERVATA